



a pag. 28

L'ultima versione del decreto Mimit facilita il tax credit. Esame finale sul bonus formazione

# Controlli meno invasivi sul 5.0

## Taglio alle comunicazioni periodiche degli investimenti

DI BRUNO PAGAMICI

**S**i riducono le comunicazioni periodiche per il monitoraggio degli investimenti agevolati con il credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Cambiano anche le regole sul bonus formazione agganciato agli investimenti agevolati: ora prevedono un esame finale nel caso di consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per contro viene rivista e resa meno rigorosa la normativa sul Dnsh (*Do not significantly Harm*, ovvero non arrecare danni significativi al raggiungimento degli obiettivi in maniera di ambiente) escludendo alcune restrizioni per l'accesso alle agevolazioni a carico degli energivori.

Viene, infine, ampliata la platea dei soggetti certificatori dell'efficienza energetica che attualmente comprende anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Sono queste alcune delle principali novità previste dal decreto del ministro delle imprese e del made in Italy di concerto attualmente al vaglio della Corte dei conti, attuativo delle misure

agevolative previste dal Piano Transizione 5.0, che rientra nell'alveo dei target del Pnrr. Il provvedimento, peraltro, elimina la previsione del controllo di natura tecnica che veniva assegnato dall'ultima bozza del decreto all'Agenzia delle entrate, in quanto tutti i controlli di natura tecnica sono stati definitivamente attribuiti al Gse (si veda *ItaliaOggi* del 6 luglio 2024 e del 19 e 20 giugno 2024).

**Comunicazioni periodiche.** Nella versione definitiva del decreto attuativo viene eliminata la seconda comunicazione periodica che permetteva alle imprese di comprendere nell'ambito degli investimenti del 2024 anche quegli investimenti ultimati nei primi mesi del 2025 per i quali entro la fine di quest'anno si fosse provveduto a pagare metà della fornitura. Viene invece confermata un'unica comunicazione periodica che obbliga le imprese a comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'effettuazione degli ordini con il pagamento dell'acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, sia degli investimenti in beni materiali per autoproduzione/autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

**Bonus Formazione.** Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle com-

petenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, bisogna tener conto della "data di sostenimento dell'esame finale" e non più della data di rilascio dell'attestazione.

**Dnsh.** Per quanto riguarda gli energivori, cioè le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue sono escluse dalle restrizioni quelle che:

- non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della Co2 dell'attività d'impresa;
- hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della Co2 dell'attività d'impresa. Ciò purché che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Se, invece, l'attività di innovazione agevolata conduca a emissioni di gas a effetto serra che non siano significativamente inferiori ai



pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi. 'ultimazione degli investimenti.

Il progetto di innovazione si intende ultimato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento mentre per i beni finalizzati all'auto-produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo rileva la data di fine lavori. Per gli investimenti in beni materiali e immateriali valgono invece le regole di cui all'art. 109 del Tuir

© Riproduzione riservata ■

